

IL COMMERCIANTE

nuovo

Direttore Responsabile: Leonardo Ventrella - Direz. Redaz. e Ammin.: Via Trabaci, sn - Tel. (0835) 387851 - Aut. Trib. Matera n. 51 del 21/11/1978 - Sped. A.P. - E.P.I. Filiale di Matera -

MENSILE DELLA **CONFCOMMERCIO** MATERA

Spett.

Anno XXXIII n. 3 ottobre 2008 - Spediz. A.P. - E.P.I. Filiale di Matera

COPIA GRATUITA



*Zeta
System*



INTERNATIONAL FORWARDERS

Zona Industriale La Martella
Lotti C55 e C56 - 75100 Matera
Ph. +39 / 0835302311 - Fax +39 / 0835302330

www.zeta-system.it

Direttore Responsabile:

Leonardo Ventrella

Direzione Redazione

e Amministrazione:

Via Trabaci sn Matera

Tel. 0835/387851

Fax: 0835/387855

www.confcommerciomatera.it

ascom@confcommerciomatera.it

Periodico della Confcommercio

Matera

Aut. trib. Matera n.51 del

21/11/1978

E.P.I. Filiale di Matera

Stampa:

La Stamperia Liantonio - Matera

Responsabile Pubblicità:

MA.LI. Communication

di Licchelli Mariella.

SOMMARIO

Editoriale	pag. 3
Incontro formativo presso Confcommercio in materia di lavoro	pag. 4
Pane: prezzo bloccato	pag. 6
Contratto di apprendistato	pag. 10
Tabelle alcolometriche	pag. 11
Risoluzioni ministeriali	pag. 14
Divieto latte dalla Cina	pag. 16
Indice ISTAT	pag. 16
INAIL: denuncia nominativa	pag. 18
Prorogato il termine valutazione rischi	pag. 18
Riduzione bolletta gas: proroga	pag. 19
Master per le imprese	pag. 20
Confcommercio	pag. 20
Road-Show sicurezza sul lavoro	pag. 20
Formazione e aggiornamento professionale	pag. 22

Da libro dei sogni ad esempi concreti di grandi flussi turistici

La città che vogliamo

Un caldo pomeriggio di settembre, piazza Vittorio Veneto invasa da centinaia di turisti provenienti dalla Polonia ed ospiti di un congresso in svolgimento sul litorale Jonico pugliese.

Negozi aperti “a controra”. Prove tecniche di ricettività organizzata insomma dove la “concertazione” tra amministrazione comunale e le associazioni dei commercianti ha consentito di verificare lo stato dell’arte in materia di organizzazione dei servizi e risposte positive alla domanda di mercato.

Significativa la presenza in piazza del vice sindaco Saverio Acito, dell’assessore Tito Di Maggio e dei presidenti delle associazioni dei commercianti Angelo Tortorelli e Gianni Schiuma che hanno simbolicamente accolto gli oltre seicento polacchi che confluirono in piazza si sono sparsi per il centro cittadino coniugando la visita ai Sassi e lo shopping. E’ un episodio, lo sappiamo, ma siamo anche certi che quelle che solo alcuni anni orsono potevano apparire ambizioni velleitarie possono ora trasformarsi in fatti concreti. Da molto tempo il dibattito verte sulla opportunità di inserire la Città dei Sassi nei circuiti dei grandi flussi turistici internazionali. La strada intrapresa sembra quella giusta per perseguire quel traguardo.

Certo non mancano le difficoltà: prima tra tutte la necessaria definizione di un percorso convergente degli enti e delle istituzioni che si occupano di turismo. Si può partire dalla presa d’atto che l’assessore regionale al ramo, Vincenzo Folino, ha più volte detto che il sistema turistico regionale non può prescindere dalla centralità di Matera. Una tesi che comporta la spendibilità di un



patrimonio praticamente unico nel suo genere per caratterizzare l’immagine turistica dell’intera regione e il contestuale rafforzamento della stessa con la messa a punto di un sistema turistico integrato capace di incrementare le permanenze sul territorio.

Diventa indispensabile, ora più che mai, accelerare sulla infrastrutturazione della città con particolare riguardo ai collegamenti: debbono essere “avvicinati” il porto e l’aeroporto di Bari, la costa Jonica, il Pollino, Maratea e la montagna lucana. E’ necessario che le manifestazioni che pure quest’anno si sono svolte in città escano dalla estemporaneità e possano essere programmate (e pubblicizzate) in tempi utili per la predisposizione di un calendario di eventi da porre a corredo del patrimonio paesaggistico e culturale.

Ci pare il caso di sollecitare l’iniziativa pubblica e la concertazione con il privato finalizzata alla definizione di un progetto complessivo d’intervento sia per quanto attiene la fase promozionale che la individuazione delle priorità nella realizzazione delle infrastrutture.

L’auspicio è che “l’invasione turistica organizzata” di questo inizio settembre non resti sporadico episodio ma sia stato l’inizio di quello che avremmo da sempre voluto che accadesse.

Incontro formativo presso Confcommercio sulle novità in materia di lavoro



Il 19 settembre ultimo scorso si è svolto presso la sede della Confcommercio un incontro formativo per illustrare le nuove disposizioni legislative in materia di rapporto lavoro. Durante l'incontro sono intervenuti il dr. Rocco Mianulli, direttore sede INAIL di Matera, il dr. Gregorio Stella, Ispettore Capo Servizi di Vigilanza dell'Ispettorato del lavoro ed il dr. Eustachio Festa, consulente del Lavoro. L'incontro ha esaminato principalmente i nuovi libri obbligatori per la gestione del rapporto di lavoro.

Infatti, com'è noto, a partire dal 18 agosto 2008, è stato istituito il "Libro unico del lavoro" che sostituisce i libri paga e matricola sinora in uso. Infatti, l'art. 39 della legge 112/2008 ha abrogato: il libro matricola, il registro d'impresa ed il libro paga.

Sull'argomento è intervenuto di recente l'INAIL per rendere note le modalità operative per il corretto

svolgimento del nuovo adempimento.

Il "Libro unico del lavoro", che risponde ad un'esigenza di semplificazione, si basa sulla rilevazione di due elementi fondamentali: le presenze del lavoratore e lo sviluppo del trattamento retributivo. In proposito, va sottolineato che le registrazioni obbligatorie dei dati predetti non debbono più essere effettuate giornalmente come per il precedente libro paga, bensì entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

A differenza del libro matricola, che è stato definitivamente abrogato dal 18 agosto 2008, per il libro paga è previsto un periodo transitorio che durerà fino al mese di dicembre 2008 (periodo di paga i cui dati possono essere registrati entro il 16 gennaio 2009). Durante tale fase transitoria, il datore di lavoro può continuare ad utilizzare il predetto libro paga

nelle due sezioni paga e presenze, procedendo alla regolare vidimazione presso le sedi territoriali dell'INAIL.

Non sono obbligati alla tenuta del libro unico: le società cooperative, le imprese familiari, le società e le ditte individuali del terziario che operino con il solo lavoro del titolare (cioè senza dipendenti o collaboratori), in conseguenza del fatto che non sono più oggetto di registrazione (sul libro unico né, per tutto il periodo transitorio, sul libro paga) i dati relativi a:

- 1) collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari
- 2) coadiuvanti delle imprese commerciali
- 3) soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.

Il nuovo Libro unico del lavoro, che deve essere istituito come documento unitario anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di più sedi lavorative, non può essere tenuto in forma manuale.

Infatti, le nuove disposizioni prevedono obbligatoriamente i seguenti sistemi di tenuta:

- elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimazione da parte INAIL o di soggetti autorizzati dallo stesso);
- stampa laser (preventiva autorizzazione INAIL alla stampa e alla numerazione automatica);
- supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.

In ogni caso, sottolineiamo che, qualunque sia il sistema adottato, sussiste l'obbligo di:

- attribuire, in fase di stampa, una numerazione sequenziale a ciascun foglio che compone il Libro unico del lavoro;
- conservare eventuali fogli deteriorati o annullati;
- istituire un documento unitario quanto a vidimazioni, numerazione, registrazioni, tenuta e conservazione.

In tale contesto, è comunque

nuovo

ritenuta corretta l'eventuale elaborazione separata del calendario delle presenze, nel rispetto di una numerazione sequenziale ed unitaria.

Il libro unico, previa la consueta comunicazione preventiva alla DPL, può essere conservato presso la sede legale dell'azienda o gli altri soggetti autorizzati di cui alla legge 12 del 1979 (ad esempio consulenti del lavoro), senza più la necessità di mantenerne copia conforme presso le diverse sedi di lavoro. In caso di visita ispettiva, se il libro è mantenuto presso la sede legale dovrà esserne esibita all'ispettore copia via fax o mail, se il Libro è tenuto presso il consulente del lavoro sono concessi 15 giorni per l'esibizione.

Viene rivisto anche il quadro sanzionatorio. Infatti, ad esempio, la violazione dell'obbligo di istituzione del nuovo libro unico comporta l'applicazione della sanzione da 500 a 2.500 euro, mentre l'omessa esibizione agli organi di vigilanza, invece, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2000 euro. Inoltre, l'omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o



fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro; la sanzione è esclusa nei "casi di errore materiale". La registrazione oltre il termine del 16 del mese successivo a quello di riferimento è punita con la sanzione da 100 a 600 euro, (da 150 a 1500 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori). La mancata conservazione del libro unico per almeno 5 anni dall'ultima regi-

strazione, comporta la sanzione da 100 a 600 euro. Dall'analisi operata nel corso dell'incontro emerge che il fine ultimo della nuova normativa è sempre quello di contrastare il lavoro sommerso e di rendere più rapido l'accertamento ispettivo attraverso l'utilizzo di minori documenti; tutto ciò dovrebbe consentire una serie di interventi ispettivi programmati e più frequenti, promuovendo un capillare e maggiore controllo del territorio.



PANE: PREZZO BLOCCATO



Lo scorso 22 luglio, le Associazioni provinciali Confcommercio e Confesercenti, in rappresentanza dei panificatori materani,

hanno sottoscritto un accordo con l'assessore alle Attività produttive della Regione Basilicata, Vincenzo Folino volto a bloccare l'attuale prezzo di vendita del pane fino a dicembre 2008. Nello specifico, l'accordo prevede il blocco del prezzo del pane fino al 31 dicembre 2008 con un prezzo che oscilla, per la pezzatura di 1 Kg, da un minimo di 1,40 Euro a un massimo di 2,20 Euro per tipologia di pane. Pertanto, gli esercenti che aderiscono all'iniziativa garantiranno ai consumatori il congelamento del prezzo finora corrisposto per l'acquisto di 1 kg di pane fino al 31 dicembre 2008. I panifici suddetti esporranno la vetrofania di riconoscimento che testimonierà la loro adesione all'iniziativa. Per maggiore chiarezza, riportiamo di seguito l'elenco dei panifici che hanno aderito. Elenco panificatori aderenti all'iniziativa è disponibile sul sito della Regione Basilicata: www.basilicatanel.it

LA MARK

CASH & CARRY

VIA DELLE ARTI, 24 • (ZONA PAIP 1) MATERA

Tel. 0835.388588 – Fax 0835.388509

e-mail lamarksrl@libero.it

CI TROVI ANCHE PRESSO: DALGROSS

di Loscalzo Francesco & C. SAS

C.da Macchia del Cerro ZONA PIP • 75010 GARAGUSO SCALO MATERA

Tel e Fax 0835.671286

CommercioAurora ► Dedicato agli esercizi commerciali

**Per te la sicurezza
Aurora non chiude mai.**



Aurora
ASSICURAZIONI

Nasce un nuovo modo di fare assicurazione. Pensato dalla parte del cliente. In ognuno dei nostri prodotti, abbiamo voluto riservarti qualcosa di nuovo e di migliore. Offrirti tutta la sicurezza che hai sempre desiderato. Darti servizi e prodotti a passo coi tempi. Per farti scegliere in modo ancora più facile; vedere in modo ancora più trasparente; godere di vantaggi sempre più utili. Questa è l'Aurora che vogliamo per te.

Aurora è oggi una delle principali compagnie d'assicurazione in Italia con oltre 1000 agenzie. Una compagnia che, grazie ad una raccolta premi di oltre 3 miliardi di Euro e a ingenti apporti di investimenti e riserve, garantisce solidità e affidabilità ai suoi 3 milioni di clienti.

Chiedi al tuo agente Aurora

Aurora Assicurazioni S.p.A.
Agenzia di Matera

Via L. Einaudi, 19 - Centro Direz. - 75100 Matera
Tel.: 0835.334344 Fax: 0835.256982
34272@age.auroraassicurazioni.it

Convenzione CONFCOMMERCIO - AURORA ASSICURAZIONI

Comunicazione a tutti gli iscritti

Abbiamo il piacere di comunicare a tutti gli iscritti che la Confcommercio, Unione Provinciale di Matera, ha sottoscritto un accordo con l'Agenzia generale Stella Andrea dell'Aurora Assicurazioni.

Tale accordo prevede agevolazioni particolari per tutti gli associati in regola con l'iscrizione; in particolare gli iscritti alla Confcommercio usufruiranno delle seguenti agevolazioni:

Polizza Attività Commerciale - 20%

Polizza Infortuni professionale - 20%

Polizza Abitazione Personale - 20%

Per ulteriori informazioni potete contattare l'Agenzia Generale dell'Aurora Assicurazioni, Ag. Andrea Stella, sita in Matera alla Via Luigi Einaudi n. 19, al numero telefonico 0835/334344 o potrete inviare un fax al n. 0835/256982, specifican-

do "Accordo Confcommercio - Aurora Assicurazioni S.P.A." e riportando nome, cognome ed un numero di telefono su cui essere contattati.

Gli associati interessati, inoltre, potranno rivolgersi presso la sede della Confcommercio per concordare eventuali appuntamenti con l'Agente presso la sede della propria attività.



IMPEL s.r.l.

Concessionario



Via Delle Comunicazioni sn (PAIP 2) 75100 MATERA

www.impelsrl.com tel. 0835/389470-389453 fax 0835/271119

IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI



OFFERTA PROMOZIONALE riservata ai soci della confcommercio

**per tutti coloro che realizzeranno un impianto FV
in REGALO una splendida bici elettrica**

FINANZIAMENTI con convenzioni ENEL.si

(fino al 100% dell'investimento a tasso agevolato per una durata massima di 10 anni)

un impianto FV produce energia pulita ad emissione zero di CO2 con un risparmio in atmosfera di 0,53 Kg per ogni kWh prodotto **IL SOLE AIUTA L'AMBIENTE**

IMPEL presenta: l'energia del sole porta la convenienza sotto il tuo tetto.

Scopri i vantaggi fotovoltaici

COS'È UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

È un impianto per la produzione di energia elettrica. La tecnologia fotovoltaica permette di trasformare direttamente l'energia solare incidente sulla superficie terrestre in energia elettrica, sfruttando le proprietà del silicio, un elemento semiconduttore.

I principali vantaggi degli impianti fotovoltaici sono:

- assenza di qualsiasi tipo d'emissione inquinante;
- risparmio dei combustibili fossili;
- estrema affidabilità;
- costi di manutenzione ridotti al minimo;
- modularità del sistema.

I COMPONENTI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

moduli fotovoltaici sono i pannelli che ospitano le celle fotovoltaiche di silicio, che può essere monocristallino, policristallino o amorfo. Ogni modulo converte l'energia solare incidente, in energia elettrica in corrente continua, normalmente ha una potenza compresa tra 125 e 200 Watt, occupa una superficie inferiore a 1,5 metri quadri e pesa circa 18 kg.

• strutture di sostegno dei moduli sono le strutture che sorreggono i moduli e, in caso di installazione su superficie piana, vengono orientati con un'inclinazione rispetto al piano orizzontale normalmente, in Italia, di circa 30°.

• inverter è un dispositivo elettronico che consente di adeguare l'energia elettrica prodotta dai moduli alle esigenze delle apparecchiature elettriche e della rete, operando la conversione da corrente continua a corrente alternata con una frequenza di 50 Hz. Normalmente gli inverter incorporano dei dispositivi di protezione e interfaccia che determinano lo spegnimento dell'impianto in caso di black-out o di disturbi della rete.

• misuratori di energia sono degli apparati che vengono installati sulle linee elettriche e misurano l'energia che li attraversa, ad esempio vengono utilizzati per conteggiare l'energia prodotta dall'impianto e quella immessa in rete.

• quadri elettrici e cavi di collegamento quadri, cavi, interruttori ed eventuali ulteriori dispositivi di protezione sono i componenti elettrici che completano l'impianto.

DOVE PUO' ESSERE INSTALLATO

I moduli fotovoltaici possono essere collocati su tetto, su facciata o a terra. La decisione in merito alla fattibilità tecnica si basa sull'esistenza nel sito d'installazione dei seguenti requisiti, che dovranno essere verificati dal progettista/installatore in sede di sopralluogo:

- disponibilità dello spazio necessario per installare i moduli;
- corretta esposizione ed inclinazione della suddetta superficie.
- assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.

Le condizioni ottimali per l'Italia sono:

- esposizione SUD
- inclinazione 30-35° gradi;

QUANTA ELETTRICITA' PRODUCE

La produzione, elettrica annua di un impianto fotovoltaico può essere stimata attraverso un calcolo che tiene conto:

- della radiazione solare annuale del luogo;
- di un fattore correttivo calcolato sulla base dell'orientamento, dell'angolo d'inclinazione dell'impianto e di eventuali ombre temporanee;
- delle prestazioni tecniche dei moduli fotovoltaici, dell'inverter e degli altri componenti dell'impianto;
- delle condizioni operative dei moduli (con l'aumento della temperatura di funzionamento diminuisce l'energia prodotta). La potenza di picco di un impianto fotovoltaico si esprime in kWp (chilowatt di picco), cioè la potenza teorica massima che l'impianto può produrre nelle condizioni standard di insolazione e temperatura dei moduli (1000 W/mq e 25°C).

QUANTI ANNI PUO' FUNZIONARE

Nelle analisi tecniche ed economiche si usa accreditare l'impianto ha una vita complessiva di 25 anni. Se si considerano separatamente i componenti economicamente più rilevanti, si evince che:

• i moduli monocristallini e policristallini, la tipologia più venduta al mondo, hanno una durata di vita da 25 a 30 anni.

• gli inverter, apparecchi ad elevata tecnologia, hanno una durata nel tempo abbastanza lunga, ma generalmente inferiore a quella dei moduli; il loro costo è relativamente contenuto.

Un impianto fotovoltaico è un sistema completamente modulare, e la sostituzione di un qualsiasi componente è generalmente facile e veloce.

AUTORIZZAZIONI

PER L'INSTALLAZIONE

Nei casi in cui l'immobile non sia in una zona sottoposta a vincoli (ditipo ambientale; storico; artistico; paesaggistico...), l'impianto fotovoltaico può essere installato senza alcuna autorizzazione; è sufficiente una semplice dichiarazione di inizio attività, come richiesto per qualsiasi tipo di lavoro di manutenzione straordinaria. Se si tratta di un edificio in costruzione è preferibile integrare l'impianto fotovoltaico nella licenza stessa dell'edificio in costruzione.

Qualora l'impianto venga installato in un'area protetta, bisognerà richiedere all'autorità competente sul territorio un "nulla osta".

COSTI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

La maggior parte del costo è dovuta all'investimento in materiali, di cui i moduli rappresentano la percentuale più alta. Il costo può variare, a seconda che l'installazione avvenga a terra, su fabbricati nuovi o già esistenti, che la posa sia in sovrapposizione o integrazione della copertura, che si debbano sostenere spese per i permessi di costruzione, allacciamento alla rete, cavi che coprano grandi distanze (pannelli-inverter e inverter-quadro utente), utilizzo di attrezzature durante il montaggio (gru, impalcature).

INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Il sistema di incentivazione in conto energia consente di remunerare l'energia prodotta dall'impianto con una tariffa incentivante. La tariffa incentivante può essere concessa a tutti gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica nazionale o alle piccole reti rurali, l'ente predisposto ad erogare questo incentivo è il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici - ex GRTN). L'Incentivo viene concesso per una durata di 20 anni. Grazie agli incentivi in "conto energia", alla possibilità di effettuare lo scambio alla pari dell'energia con la rete (per gli impianti fino a 20KW di picco*) o alla possibilità, in alternativa, di vendere l'energia prodotta e non autoconsumata, il tempo medio di ritorno economico dell'investimento (non attualizzato) può essere stimato intorno ai 10-13 anni, anche tenendo conto della necessità di provvedere ad eventuali interventi di manutenzione straordinaria nell'arco di vita dell'impianto.

Comunicazioni obbligatorie del contratto di apprendistato professionalizzante

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota circolare n. 6011 del 17/9/2008 ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante.

In particolare, l'art. 23 della legge 112/2008, ad integrazione delle disposizioni relative alle comunicazioni obbligatorie per i contratti di apprendistato professionalizzante, ha specificato che in caso di apprendistato professionalizzante erogato con modalità formative esclusivamente aziendali, è consentito alle parti sociali e agli enti bilaterali di disciplinare direttamente i profili formativi determinandone la dura-

ta, le modalità di erogazione della formazione e la registrazione nel libretto formativo, svincolando, quindi, le aziende dalla definizione regionale dei profili formativi. La stessa circolare ha, altresì, specificato che i datori di lavoro che devono procedere alla comunicazione dell'instaurazione di un apprendistato erogato con modalità formative esclusivamente aziendali, potranno accentrare tutte le comunicazioni obbligatorie in un solo sistema informativo regionale con le modalità già definite nella nota circolare del Minlavoro n° 8371 del 21 dicembre 2007.

Consumi

Decimo segno negativo negli ultimi 12 mesi

Anche ad agosto 2008 si conferma lo stato di criticità sul versante della domanda delle famiglie, con una riduzione, rispetto all'analogo periodo del 2007, dell'1,5% in termini quantitativi e questo è il decimo segno negativo degli ultimi dodici mesi. Una situazione, quindi, di forte difficoltà per le famiglie il cui minor reddito disponibile sta portando anche ad un rallentamento dei consumi di quei beni che, nei mesi precedenti, avevano mostrato una certa "vivacità" come i servizi per le comunicazioni, sanità e cura della persona, e i trasporti aerei. Stando agli ultimi dati la produzione industriale si è ridotta a settembre, dopo il rimbalzo di agosto, del 2,6% in termini congiunturali. Nello stesso mese l'indagine rapida segnala per gli ordinativi una modesta crescita rispetto ad agosto, aprendo degli spiragli per un sia pur contenuto miglioramento nei prossimi mesi.



Servizio Ritiro e Riconsegna. I viaggi in officina saranno un bel ricordo.

Per qualsiasi necessità della tua Volkswagen, da oggi basta una telefonata. Penseremo noi a ritirarla e riconsegnartela, facendoti risparmiare tempo ed energie. Servizio Ritiro e Riconsegna. Tienilo bene a mente.

Volkswagen Service.



BASAUTO s.r.l.

Via delle Arti, 18 (Zona Paip 1) MATERA
Tel. 0835.261623 - Fax 0835.264710
e-mail info@basauto.volkswagengroup.it

Tabelle alcolometriche ed etilometri: obbligo solo per i locali che effettuano intrattenimento

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 8 settembre 2008, il Decreto 30 Luglio 2008 contenente le "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione".

Il Decreto in questione impone l'obbligo per il titolare o gestore del locale di esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita dei locali le tabelle allegate a pagina 12 e 13, che specificano quali sono i sintomi da intossicazione alcolica ed i quantitativi degli alcolici più diffusi e quello di dotarsi di etilometri, anche monouso, da mettere a disposizione dei clienti che ne facciano richiesta, necessari per effettuare una rilevazione del tasso alcolemico .

A questo proposito precisiamo che gli obblighi suddetti riguardano esclusivamente i soggetti di cui all'art. 6 del Decreto Legge 3 agosto 2007 n. 117 - coordinato e modificato dalla legge di conversione n. 160/2007 - cioè i titolari dei locali nei quali la somministrazione di alcolici è effettuata congiuntamente all'intrattenimento (es. pub e disco - bar con musica dal

vivo oppure con D.J., rappresentazioni teatrali, cabarettistiche, ecc.) oltre che le manifestazioni con esecuzioni musicali o artistiche - da chiunque organizzate - che si svolgono all'aperto (concerti, sagre, feste di partito, festival). E' quindi evidente che tutte le altre attività bar - pub - ristoranti - pizzerie che non esercitano i succitati trattenimenti (per i quali tra l'altro è indispensabile richiedere una speciale autorizzazione - art. 68 o 69 TULPS - ed essere in regola con i permessi SIAE) non sono ricomprese nell'ambito di applicazione della norma e quindi non devono esporre tabelle né mettere a disposizione etilometri.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 6 del D. L. 3 agosto 2007 n. 117, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160, impone la cessazione della somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (si considerano alcolici i prodotti con un contenuto di alcool in volume superiore all'1,2 % e quindi è tale anche la birra) ai gestori e titolari dei locali che effettuano somministrazione di alcolici congiuntamente all'in-

trattenimento e svago dopo le 2 di notte.

La sede della scrivente è a disposizione per ogni ulteriore informazione.



<p>EBERHARD & CO <i>Manufacture Suisse et Horlogerie depuis 1857</i></p> <p>MIRCO VISCONTI</p> <p>DD GIOIELLI DAVITE & DELUCCHI</p> <p>PRYNGEPS</p>	<p>DI LECCE</p> <p>— GIOIELLI —</p> <p>Via XX Settembre, 30 - 75100 MATERA Tel. e Fax 0835.256658 e-mail: gioiellidilecce@alice.it</p>	<p>Rebecca</p> <p>DOLCE & GABBANA</p> <p>FOPE MORE THAN GOLD.</p> <p>NAUTICA</p>
---	---	---

TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO

(Art.6 del decreto legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160)

La Tabella contiene i LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA RAGGIUNGIBILI DOPO L'ASSUNZIONE DI UNA UNITÀ ALCOLICA

UNITÀ ALCOLICA DI RIFERIMENTO (in cc) (Bicchiere, lattina o bottiglia serviti usualmente nei locali)

Birra 330 cc	Vini liquorosi-aperitivi 80 cc	Superalcolici 40 cc	Ready to drink 150 cc
Vino 125 cc	Digestivi 40 cc	Champagne/spumante 100 cc	MIX sommare i componenti

I valori di ALCOLEMIA, calcolati in base al sesso, al peso corporeo e all'essere a stomaco vuoto o pieno, sono solo indicativi e si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti

Se si assumono più unità alcoliche, per conoscere il valore di alcolemia raggiunto è necessario sommare i valori indicati per ciascuna unità alcolica consumata **

DONNE

BEVANDA	Gradazione alcolica (% vol)	STOMACO VUOTO						STOMACO PIENO							
		Peso corporeo (Kg)						Peso corporeo (Kg)							
		45	55	60	65	75	80	45	55	60	65	75	80		
		Livelli teorici di alcolemia						Livelli teorici di alcolemia							
birra analcolica	0,5	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	birra analcolica	0,5	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
birra leggera	3,5	0,39	0,32	0,29	0,27	0,24	0,22	birra leggera	3,5	0,23	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
birra normale	5	0,56	0,46	0,42	0,39	0,34	0,32	birra normale	5	0,32	0,26	0,24	0,22	0,19	0,18
birra speciale	8	0,90	0,73	0,67	0,62	0,54	0,50	birra speciale	8	0,52	0,42	0,39	0,36	0,31	0,29
birra doppio malto	10	1,12	0,92	0,84	0,78	0,67	0,63	birra doppio malto	10	0,65	0,53	0,48	0,45	0,39	0,36
vino	12	0,51	0,42	0,38	0,35	0,31	0,29	vino	12	0,29	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17
vini liquorosi-aperitivi	18	0,49	0,40	0,37	0,34	0,29	0,28	vini liquorosi-aperitivi	18	0,28	0,23	0,21	0,20	0,17	0,16
digestivi	25	0,32	0,26	0,24	0,22	0,19	0,18	digestivi	25	0,20	0,16	0,15	0,14	0,12	0,11
digestivi	30	0,39	0,32	0,29	0,27	0,23	0,22	digestivi	30	0,24	0,19	0,18	0,16	0,14	0,13
superalcolici	35	0,45	0,37	0,34	0,31	0,27	0,25	superalcolici	35	0,27	0,22	0,21	0,19	0,16	0,15
superalcolici	45	0,58	0,47	0,43	0,40	0,35	0,33	superalcolici	45	0,35	0,29	0,26	0,24	0,21	0,20
superalcolici	60	0,77	0,63	0,58	0,53	0,46	0,43	superalcolici	60	0,47	0,38	0,35	0,33	0,28	0,26
champagne/spumante	11	0,37	0,31	0,28	0,26	0,22	0,21	champagne/spumante	11	0,22	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
ready to drink	2,8	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	ready to drink	2,8	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04
ready to drink	5	0,24	0,20	0,18	0,17	0,17	0,14	ready to drink	5	0,15	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08

** Esempi: donna, peso 45 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra leggera ed 1 aperitivo alcolico. Alcolemia attesa: $0,39+0,49 = 0,88$ grammi/litro; donna, peso 60 Kg, ha assunto a stomaco pieno 2 superalcolici (60°). Alcolemia attesa: $0,35+0,35 = 0,70$.

UOMINI

BEVANDA	Gradazione alcolica (% vol)	STOMACO VUOTO						STOMACO PIENO							
		Peso corporeo (Kg)						Peso corporeo (Kg)							
		55	65	70	75	80	90	55	65	70	75	80	90		
		Livelli teorici di alcolemia						Livelli teorici di alcolemia							
birra analcolica	0,5	0,04	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	birra analcolica	0,5	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
birra leggera	3,5	0,25	0,21	0,19	0,18	0,17	0,15	birra leggera	3,5	0,14	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09
birra normale	5	0,35	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	birra normale	5	0,20	0,17	0,16	0,15	0,14	0,12
birra speciale	8	0,56	0,48	0,44	0,41	0,39	0,35	birra speciale	8	0,33	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20
birra doppio malto	10	0,71	0,6	0,55	0,52	0,49	0,43	birra doppio malto	10	0,41	0,34	0,32	0,30	0,28	0,25
vino	12	0,32	0,27	0,25	0,24	0,22	0,20	vino	12	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,11
vini liquorosi-aperitivi	18	0,31	0,26	0,24	0,23	0,21	0,19	vini liquorosi-aperitivi	18	0,18	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
digestivi	25	0,20	0,17	0,16	0,15	0,15	0,12	digestivi	25	0,12	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08
digestivi	30	0,24	0,21	0,19	0,18	0,18	0,15	digestivi	30	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
superalcolici	35	0,28	0,24	0,22	0,21	0,19	0,17	superalcolici	35	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
superalcolici	45	0,36	0,31	0,29	0,27	0,25	0,22	superalcolici	45	0,22	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14
superalcolici	60	0,48	0,41	0,38	0,36	0,33	0,30	superalcolici	60	0,30	0,25	0,23	0,22	0,20	0,18
champagne/spumante	11	0,24	0,19	0,18	0,17	0,16	0,14	champagne/spumante	11	0,14	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08
ready to drink	2,8	0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	ready to drink	2,8	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
ready to drink	5	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	ready to drink	5	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06

** Esempi: uomo, peso corporeo 75 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 2 birre speciali. Alcolemia attesa: $0,41+0,41 = 0,82$ grammi/litro; uomo, peso corporeo 55 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra doppio malto ed 1 superalcolico di media gradazione (45°). Alcolemia attesa: $0,71+0,36 = 1,07$ grammi/litro.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA LETTURA DELLA TABELLA

La tabella fornisce informazioni volte a favorire una autovalutazione dei livelli di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) conseguenti all'assunzione delle più comuni bevande alcoliche; lo scopo principale è quello di contribuire ad identificare o calcolare le quantità di alcol che determinano il superamento del limite legale fissato per la guida e di promuovere una guida sicura e responsabile.

A tal fine è importante sapere che:

- esiste un legame diretto tra livelli crescenti di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) e rischio relativo di causare o essere coinvolti in un incidente grave o mortale;
- le alterazioni delle capacità alla guida sono direttamente influenzate dalla quantità di alcol consumata e si manifestano con l'assunzione di tutti i tipi di bevande alcoliche, senza distinzioni;
- tutte le quantità di alcol, anche quelle minime o moderate, pongono l'individuo in una condizione di potenziale rischio;
- a parità di quantità di alcol consumate, individui differenti possono registrare variazioni anche notevoli nei livelli di alcolemia, in funzione: del genere (con differenze tra maschi e femmine), dell'età, della massa corporea (magrezza o obesità), della assunzione o meno di cibo (e a stomaco pieno o a digiuno), delle consuetudine con cui si assume alcol, della presenza di malattie o condizioni psico-fisiche individuali o genetiche, della assunzione di farmaci anche di uso comune (es. aspirina, antistaminici, anticoncezionali, antinfiammatori, antipertensivi, anticoagulanti, antibiotici, farmaci per il sistema nervoso).

Di conseguenza, a fronte delle molteplici variabili che possono influenzare il livello individuale di alcolemia, è nella pratica impossibile calcolare con precisione la quantità esatta di alcol da assumere senza superare il limite legale di alcolemia dello 0,5 grammi/litro.

Non esistono livelli di consumo alcolico sicuri alla guida.

Il comportamento più sicuro per prevenire un incidente alcolcorrelato è di evitare di consumare bevande alcoliche se ci si deve porre alla guida di un qualunque tipo di veicolo.

NOTA BENE: I valori di alcolemia riportati in tabella non hanno una validità legale, rappresentano solo una stima della concentrazione di alcol nel sangue conseguente all'assunzione di un'unità di bevande alcolica e forniscono un valore puramente indicativo che non può essere in alcun modo acquisito come garanzia di sicurezza e/o di idoneità psico-fisica alla guida.

TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA

(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160)

LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,5 GRAMMI per LITRO

CONCENTRAZIONE DI ALCOL NEL SANGUE (g/L)	SENSAZIONI PIÙ FREQUENTI (*)	EFFETTI PROGRESSIVI E ABILITÀ COMPROMESSE (**)
0	Nessuna	Nessuna
0.1-0.2	Iniziale sensazione di ebbrezza. Iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo.	Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo. Iniziale riduzione del coordinamento motorio. Iniziale riduzione della visione laterale. Nausea.
0.3-0.4	Sensazione di ebbrezza. Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio.	Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo. Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi. Riduzione della visione laterale. Vomito.

0.5 g/L

LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA

0.5-0.8	Cambiamenti dell'umore. Nausea, sonnolenza. Stato di eccitazione emotiva.	Riduzione della capacità di giudizio. Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale. Riflessi alterati. Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi. Vomito.
0.9-1.5	Alterazione dell'umore. Rabbia. Tristezza. Confusione mentale, disorientamento.	Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo. Comportamenti socialmente inadeguati. Linguaggio mal articolato. Alterazione dell'equilibrio. Compromissione della visione, della percezione di forme, colori, dimensioni. Vomito.
1.6-3.0	Stordimento. Aggressività. Stato depressivo. Apatia. Letargia.	Compromissione grave dello stato psicofisico. Comportamenti aggressivi e violenti. Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare. Stato di inerzia generale. Ipotermia. Vomito.
3.1- 4.0	Stato di incoscienza.	Allucinazioni. Cessazione dei riflessi. Incontinenza. Vomito. Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito.
Oltre 4	Difficoltà di respiro, sensazione di soffocamento. Sensazione di morire.	Battito cardiaco rallentato. Fame d'aria. Coma. Morte per arresto respiratorio.

Fonte: riadattato dal testo dell'Advisory Committee and NIAAA scientists, 2003

(*) A parità di quantità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto, con possibilità di manifestazioni anche opposte tra di loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più frequentemente rilevati.

Recenti risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Si segnalano alcuni chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico mediante l'emanazione di recenti risoluzioni.

Alberghi. Requisiti professionali. L'autorizzazione per attività alberghiera abilita - ai sensi dell'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 - ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

Di conseguenza a tale previsione normativa, il legale rappresentante non necessita del possesso dei requisiti previsti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Risoluzione del 18/04/2008 prot. n.0012357

Esercizi commerciali. Requisiti professionali. L'esperienza acquisita in qualità di cameriera presso un bar/ristorante, trattandosi, peraltro, di pratica afferente il settore della somministrazione, non può essere considerata corrispondente al requisito previsto dall'art. 5, comma 5, lett. b), del decreto n. 114.

Il tenore della disposizione, nonché la specifica elencazione dei requisiti, non consente di riconoscere altre modalità di accesso al settore per l'esercizio dell'attività di vendita.

Risoluzione del 22/04/2008 prot. n.0012658

E' in possesso del requisito professionale, previsto dall'art. 5, comma 5, lett. b) del decreto legislativo 114/98, il soggetto che ha prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso una impresa

esercitante negli stessi locali le attività di pasticceria, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio dei prodotti del settore alimentare, con la qualifica di fornaio specializzato con rapporto di lavoro di cui al C.C.N.L. previsto per le attività di dolciaria-artigiana.

La suddetta disposizione intende garantire che il soggetto aspirante ad avviare una attività nel settore alimentare sia in possesso di un livello di qualificazione adeguato alla manipolazione alimentare, a tutela dei fruitori del servizio. Nel caso di specie, pur in presenza di un rapporto contrattuale limitato allo svolgimento della attività di fornaio, la circostanza che il soggetto in questione ha espletato detta attività all'interno di un esercizio commerciale autorizzato alla vendita dei prodotti alimentari ed all'attività di somministrazione di alimenti e bevande consente il riconoscimento del possesso della qualifica professionale richiesta per l'avvio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Risoluzione del 19/06/2008 prot. n.0000835

Vendita di quotidiani e periodici. Il Ministero fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina applicabile alla vendita di quotidiani e periodici:

1. Nel caso in cui la Regione non abbia emanato una propria disciplina resta applicabile il d.lgs. n. 170/01. Ai sensi di tale normativa i Comuni possono autorizzare punti vendita "non esclusivi", legittimati alla vendita di ambedue le tipologie di prodotto editoriale o solo una delle due tipologie ossia o i quotidiani o i periodici.

2. Nel caso in cui la Regione abbia emanato esclusivamente un provvedimento recante gli indirizzi per l'emanazione dei criteri comunali per l'apertura di punti vendita esclusivi, non è ammissibile il loro utilizzo per i non esclusivi. Resta fermo che non esiste alcun obbligo per i Comuni di emanare criteri anche per i punti non esclusivi.

3. Per i punti di vendita non esclusivi la disciplina nazionale non ha individuato criteri di contingentamento. In una precedente circolare, il Ministero si era limitato ad indicare, solo al fine di garantire uniformità di trattamento ed equità, l'opportunità di adottare da parte del comune, un provvedimento recante i criteri ai quali fare riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dei punti non esclusivi di vendita. Comunque, considerato il tempo decorso dalla emanazione della disciplina in parola, la mancata adozione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti non esclusivi di vendita non può ritenersi condizione preclusiva al rilascio di nuove autorizzazioni.

4. Solo il Comune, sulla base dei principi contenuti nel decreto n. 170 finalizzati a garantire una adeguata distribuzione dei prodotti editoriali, è in grado di valutare la congruità del numero dei punti di vendita già esistenti, secondo criteri compatibili con le disposizioni vigenti, anche comunali, che impediscono di adottare limitazioni quantitative non supportate da motivi imperativi di interesse generale rispettando, in ogni caso, i principi di necessità e proporzionalità.

5. Allo stato attuale non risultano emanate ulteriori disposizioni

nazionali in materia di apertura di punti di vendita esclusivi e non-esclusivi di quotidiani e periodici oltre quelle di cui al citato decreto n. 170.

6. Il tenore della disposizione di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 170 non consente di derogare al limite dei 120 mq di superficie disponibile sia nel caso di attivazione che nel caso di subingresso e successivo trasferimento di sede.

Risoluzione del 30/04/2008 prot. n.0013460

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 24 aprile 2001 n. 170 è sufficiente la sola esibizione dell'istanza a suo tempo presentata al comune competente per territorio dal soggetto che intendeva partecipare alla sperimentazione ex art. 1 della legge del 13 aprile 1999 n. 108. In caso di mancata effettuazione delle vendite nella fase sperimentale, non occorre motivare, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, le cause impeditive. Non si possono infatti far ricadere sul soggetto che intendeva partecipare alla sperimentazione le eventuali disfunzioni dei centri di distribuzione dei quotidiani e periodici che, in taluni casi, si sono verificate.

Risoluzione del 03/07/2008 prot. n. 0004109

Vendita di farmaci. Il titolare della concessione per la vendita dei farmaci OTC e SOP può anche essere diverso dal titolare dell'attività del supermercato, in quanto quest'ultimo può legittimamente affidare uno o più reparti ad un soggetto terzo in possesso dei requisiti prescritti affinché, previa comunicazione al Comune competente per territorio, li gestisca in proprio.

Risoluzione del 6/06/2008 prot. n.0017059

Vendite sottocosto. I soggetti auto-

rizzati alla vendita in sede fissa, qualora intendano commercializzare alcuni prodotti sottocosto, devono attenersi alle prescrizioni della normativa vigente nazionale, previa comunicazione da redigere mediante apposito modello, con particolare riguardo alle informazioni richieste nel medesimo. Non sussiste alcun obbligo per l'esercente dettagliante di allegare al modello di comunicazione la documentazione fiscale, inerente il prezzo di acquisto dei prodotti, oggetto del sottocosto. E' infatti in sede di controllo, da parte degli organi di vigilanza preposti, che eventuali anomalie, se sussistenti, sono individuate e conseguentemente sanzionate. Non è da scrivere nel modello di comunicazione l'indicazione relativa al numero minimo dei pezzi disponibili per ciascuna referenza ma, come precisato nel Foglio Notizie allegato allo stesso, è da indicare inequivocabilmente nei messaggi pubblicitari, promozionali della vendita sottocosto, posti sia all'interno che all'esterno dell'esercizio (Cfr. art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 218 del 6 aprile 2001).

Riguardo a tale circostanza, il Ministero aveva già precisato che "Il riferimento al quantitativo disponibile per ogni referenza può essere espresso anche con l'indicazione del numero minimo delle unità di prodotto disponibili presso l'esercizio commerciale. Quanto sopra in considerazione della oggettiva difficoltà per le imprese che operano con più punti di vendita dislocati sul territorio nazionale ad indicare il numero esatto dei prodotti oggetto della vendita sottocosto disponibili presso ciascun esercizio della catena distributiva.

Ad avviso della scrivente, infatti, l'indicazione del numero dei pezzi minimo disponibile consente di salvaguardare il diritto all'informazione del consumatore sancito dalla disposizione e semplifica la

gestione delle iniziative commerciali a livello nazionale."

Risoluzione del 29/05/2008 prot. n.0016116

Aree pubbliche. Nel caso di trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività di vendita su aree pubbliche, al soggetto subentrante devono essere trasferiti anche i titoli di priorità acquisiti dal dante causa nelle c.d. "spunte", ossia le presenze maturate in seguito alla possibilità - sancita dall'art. 28 comma 11, del d.lgs. 114 - per l'operatore non concessionario di posteggio di occupare un posteggio libero o temporaneamente non occupato dal titolare della concessione.

Infatti, le presenze maturate in un mercato, per il fatto di consentire, al determinarsi dell'assenza di un titolare, la possibilità di esercitare e quindi di acquisire priorità rispetto ad altri soggetti, possono rientrare nella nozione d'azienda, e pertanto nel complesso dei beni per l'esercizio dell'impresa, il cui trasferimento è garantito dalle norme vigenti.

Risoluzione del 29/05/2008 prot. n.0016112

Pubblici esercizi. Parametri numerici. La pronuncia del TAR Lombardia, sentenza n. 6259/2007-Sez. IV, essendo riferita al caso specifico oggetto di impugnativa, ed essendo peraltro stata sospesa, non può automaticamente comportare l'obbligo, per l'Ente locale situato in altra Regione, del rilascio dell'eventuale autorizzazione richiesta. Questa, infatti, va rilasciata o negata sulla base dell'applicazione delle relative norme e dell'interpretazione che ne viene data dall'organo competente ad applicarle. Il quadro che risulta dalla giurisprudenza amministrativa in materia è solo un utile riferimento per le valutazioni di tale autorità amministrativa.

Risoluzione del 19/06/2008 prot. n.0000841

Prodotti contenenti latte. Divieto import dalla Cina

Si informa che la CE ha adottato la Decisione 26 settembre 2008, pubblicata sulla GUUE L259/2008, che impone condizioni speciali per le importazioni dei prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti.

In base al suddetto provvedimento, gli Stati membri:

*vietano l'importazione nella Comunità dei prodotti composti contenenti latte o prodotti lattieri, destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia ai sensi della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, originari della Cina o da essa provenienti;

* effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, su tutte le spedizioni - originarie della Cina o da essa provenienti - di prodotti composti contenenti oltre il 15 % di prodotti lattieri nonché su tutte le spedizioni di tali prodotti composti per i quali non sia possibile determinare il contenuto di prodotto lattiero. Tali controlli mirano in particolare a stabilire che l'eventuale tenore di melamina non superi i 2,5 mg/kg di prodotto.

Le partite sono trattenute in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio;

* comunicano i risultati positivi delle analisi di laboratorio di cui sopra attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. Ogni due settimane vengono

comunicati alla Commissione i risultati negativi;

* adottano le misure necessarie a garantire che i prodotti oggetto della presente Decisione già presenti sul mercato vengano sottoposti a controlli di livello opportuno per accertare il livello di melamina.

Sono immediatamente distrutti i prodotti nei quali, a seguito dei controlli effettuati a norma delle disposizioni sopra riportate, venga riscontrato un tenore di melamina superiore a 2,5 mg/kg di prodotto;

* provvedono a che i costi sostenuti per attuare le disposizioni sopra indicate siano addebitati agli operatori responsabili dell'importazione e affinché i costi delle misure ufficiali adottate in relazione ai prodotti nei quali sia stato riscontrato un tenore superiore a 2,5 mg/kg di prodotto siano addebitati all'operatore del settore alimentare responsabile del prodotto.



- Personal Computers
- Stampanti - Accessori
- Fotocopiatrici Digitali a colori e B/N
- Registratori di Cassa
- Software per gestione:
Bar, Tabacchi, Ristoranti, Alberghi,
Esercizi Commerciali
- Arredamenti per Ufficio
- Assistenza tecnica Hardware e Software

75100 Matera (MT) - Via E. De Martino, 1
Tel. 0835 386336 - Fax 0835 309621
www.sugliaechietera.it info@sugliaechietera.it

Indici ISTAT Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18.08.08 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di luglio 2008, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78.

La variazione annuale luglio 2007 - luglio 2008 è pari a più 4,0 (75%= 3,00).

La variazione biennale luglio 2006 - luglio 2008 è pari a più 5,6 (75%= 4,20).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.09.08 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di agosto 2008, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78.

La variazione annuale agosto 2007 - agosto 2008 è pari a più 3,9 (75%= 2,92).

La variazione biennale agosto 2006 - agosto 2008 è pari a più 5,5 (75%= 4,12).

Confcommercio per le sue aziende



Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa
commercio turismo e servizi

**La tua Azienda pensa a te
e ti offre un
Mondo di Salute**



A cura dell'ufficio Comunicazione del Fondo Est

*Sono esclusi quadri e dirigenti

FONDO EST ESTENDE A TUTTI I DIPENDENTI

DELLE AZIENDE IN REGOLA CON L'APPLICAZIONE DEL CCNL
DEI SETTORI TERZIARIO E TURISMO

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

**ALTA DIAGNOSTICA, VISITE SPECIALISTICHE, RIMBORSO DEI TICKET,
PACCHETTO MATERNITA', PACCHETTO PREVENZIONE, SERVIZI DI CONSULENZA,
RICOVERO PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI**

Info PRESTAZIONI: 06 510311 Info CONTRIBUTI: 06 518511

www.fondoest.it



INAIL Denuncia nominativa soci e collaboratori

L'INAIL ha emanato la nota con la quale viene previsto che i datori di lavoro che intendono impiegare collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali nonché soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria, sono tenuti, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, a presentare la denuncia nominativa all'Istituto.

Sono soggetti all'obbligo di denuncia nominativa anche i datori di lavoro artigiani, i soci artigiani,

nonché i collaboratori e coadiuvanti delle imprese artigiane.

Il nuovo adempimento, che decorre dal 18 agosto 2008, deve essere effettuato unicamente mediante fax al numero 800.657.657, utilizzando il modello rilevabile dal sito internet dell'Istituto, al seguente percorso: www.inail.it-Assicurazione-Modulistica.

Successivamente, sarà possibile effettuare tale denuncia anche per via telematica.

Va, al riguardo, precisato che i predetti lavoratori sono esclusi

dalla compilazione del nuovo "libro unico di lavoro" introdotto dall'art. 39 del decreto - legge 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008 e reso operativo con il D.M. 9 luglio 2008.

Ai fini della corretta compilazione della denuncia nominativa assicurati, i datori di lavoro interessati dovranno indicare anche il trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in questione.

Testo Unico sicurezza sui luoghi di lavoro

Prorogato il termine per la valutazione dei rischi

Sulla G. U. n. 180 del 2 agosto è stata pubblicata la legge di conversione del D. L. n. 97 del 3 giugno 2008 (legge n. 129 del 2 agosto 2008) che reca "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di spesa pubblica nonché in materia fiscale e proroga dei termini". Nella legge citata, si segnala l'importanza della disposizione di cui all'art. 4, comma 2 bis, che differisce al 1° gennaio 2009 l'operatività delle nuove norme sulla valuta-

zione dei rischi previste dal d.lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza).

Il comma in esame va ad incidere direttamente sull'art. 306 del Testo Unico laddove viene stabilito che le disposizioni di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) (valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento) e art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi) diventano efficaci "a decorrere dal 1° gennaio 2009" (e non più, come nella precedente formulazione, decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del

decreto, ossia il 29 luglio 2008). Pertanto, con la formulazione introdotta dalla legge di conversione, il termine di adeguamento viene differito al 1° gennaio 2009.

La proroga consentirà alle imprese di fruire di una tempistica più adeguata per la revisione e l'adeguamento della valutazione dei rischi e del relativo documento (ove previsto) alla luce dei nuovi criteri contenuti nell'art. 28 del d.lgs. 81/08.

LA STAMPERIA

www.lastamperialiantonio.it

L I A N T O N I O



• EDIZIONI • PACKAGING • GRAFICA PUBBLICITARIA • SERIGRAFIA • STAMPE DIGITALI • CARTELLONISTICA
STAMPE DI: GRATTA E VINCI - DATI VARIABILI - DEPLIANTS

Via Giardinelle, 14 (Zona PAIP) - 75100 MATERA - Tel. e Fax 0835/263326 - e-mail: info@lastamperialiantonio.it

“Riduzione bolletta Gas”

Ulteriore proroga e ampliamento della fascia degli aventi diritto

Le famiglie disagiate hanno tempo fino al 30 ottobre 2008 per presentare la domanda necessaria al fine di usufruire dello sconto aggiuntivo che potrà arrivare ad un totale del 30,50% dell'importo delle bollette 2008, sempre al netto di eventuali spese ed imposte.


Si ricorda che, in base alle leggi vigenti, le famiglie disagiate sono quelle che hanno un reddito complessivo, calcolato con l'indice statistico ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), non superiore a 3.961 euro annui; naturalmente, l'ISEE preso in considerazione

è quello relativo ai redditi maturati nell'anno 2007. Nel caso dell'iniziativa “riduzione bolletta gas”, questo limite aumenta fino a 7.922 euro sia per i pensionati che per i lavoratori dipendenti. Per presentare la domanda è necessario rivolgersi ad un CAF convenzionato con l'iniziativa, il cui elenco è reperibile sul sito della regione Basilicata.

Ricordiamo che solo le famiglie disagiate devono presentare domanda per usufruire dello sconto aggiuntivo; mentre le famiglie lucane che non versano in condizioni di disagio economico, cioè che hanno un ISEE

annuo superiore a 7922 euro nel caso dei pensionati e lavoratori dipendenti o di 3.961 euro nei restanti casi, calcolati sui redditi maturati nell'anno 2007, non devono presentare alcuna domanda per fruire dello sconto gas del 10,50%.

Lo sconto sarà applicato a tutti in automatico sulle prossime bollette.



VILLA

Schiuma

Caffè
SCHIUMA

Contrada Rondinelle, 10 - Tel. 0835.269147
Via T. Stigliani, 92 - Tel. 0835.334283
MATERA



Igiene Globale Raro

Comunità
Alberghi
Case di cura
e di riposo
Imprese di
pulizia

Catering
Mense
Ristoranti
Bar - Café

Impianti
sportivi
Piscine

Lavanderie
Lavasecco
Trattamento
Pelli e Jeans

Detergenti pratici, economici, sicuri, ecologici

RARO
Industria Detergenti Professionali

RARO Srl - via l' Maggio, 14
75100 Matera - Tel. 0835 383370
Milano - Tel. 02 96460832
ricerca@gruppo@rarosrl.it
www.rarosrl.it info@rarosrl.it

UNI EN ISO 9001:2000
UNI EN ISO 14001:2004
SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO

Nuovo Testo Unico sicurezza sul lavoro: Master SOLE 24 ore per imprese Confcommercio

Si ritiene utile informare che il Sole24Ore ha organizzato, a partire dal 10 ottobre p.v. un master di specializzazione dedicato alle imprese sulle tematiche inerenti le nuove disposizioni di cui al D.Lgs 81/08.

Il corso, articolato nella formula week-end (al fine di conciliare l'attività lavorativa con le esigenze formative; le lezioni si svolgeranno nel pomeriggio del venerdì e nella mattina del sabato) avrà luogo a Milano e potrà essere replicato, in

base alle eventuali richieste, anche in altre sedi.

Il Master si propone di analizzare le principali novità apportate dal Nuovo Testo Unico sulla sicurezza, sia per quanto riguarda l'assetto istituzionale che per quanto concerne i nuovi obblighi gestionali, soffermandosi sugli elementi innovativi e quelli che hanno evidenziato le prime criticità di applicazione.

Con il Sole24Ore è stata raggiunta un'intesa prevedendo una partecipazione a condizioni agevolate

agli aderenti associati a Confcommercio che intendono iscriversi al Master secondo i seguenti criteri:

- uno sconto del 20% per la partecipazione di un iscritto;
- uno sconto del 25% per la partecipazione di 3 iscritti;
- uno sconto del 30% per la partecipazione di 5 iscritti.

Gli uffici della scrivente sono a disposizione per i dettagli del programma del corso di specializzazione e delle relative modalità di iscrizione.

Road-show sicurezza lavoro 13 novembre corso gratuito per i soci Confcommercio Matera

Com'è noto il D. Lgs. 81/2008 riordina tutta la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro introducendo una serie di obblighi e di adempimenti che il datore di lavoro deve necessariamente conoscere al fine di mettere a norma le attrezzature, i macchinari e i dispositivi di protezione utilizzati dai lavoratori della propria azienda.

A tal riguardo abbiamo pensato di offrire ai nostri associati una giornata di formazione/informazione che intende ripercorrere il processo di definizione della nuova normativa, illustrandone le motivazioni ed evidenziando, tematica per tematica, le novità di maggior rilievo. Tale giornata è fissata per il prossimo 13 novembre presso la sede della Con-

fcommercio in Via Trabaci dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Il Corso di formazione intende ripercorrere il processo di definizione della nuova normativa, illustrandone le motivazioni ed evidenziando, tematica per tematica, le novità di maggior rilievo.


Sistemi di climatizzazione.



CLIMATIZZAZIONE PANNELLI SOLARI TERMICI

Via Timmari, 8 - 75100 MATERA - Tel. 0835 346666
airmatera@virgilio.it

www.ladycucine.com

RENDILA UNICA

NEW LADY COLLEZIONE 2008

Clio Elite
la cucina che asseconda le tue idee
si distende nel tuo spazio
si apre alla funzionalità totale
si concede come luogo dei sogni

MATERA
TEL. 0835.2682

MARTINA FRANCA
TEL. 080.4839720

BARI
TEL. 080.5054394

BARLETTA
TEL. 0883.348047

LADY CUCINE
REALIZZA LE TUE IDEE

**Pionieri
del Passato...**

**... Protagonisti
del Futuro**

Giovanni Gaudiano

**Telefonia
TV Color
Elettronica di consumo**

Via XX Settembre, 1 - 7100 MATERA
Tel. +39 0835 336181 - Fax +39 0835 339412
e-mail: giovannigaudiano@tin.it

DE/SALVO

**Gelati e Surgelati
Prodotti ittici freschi**

Ingrosso e Dettaglio
Via della Tecnica 19-23 • Matera • tel. 0835 262941

Ingrosso e Lavorazione
Zona Ind. La Martella 19-23 • Matera • tel. 0835 307747 • fax 0835 313919

Formazione e aggiornamento professionale

Somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991)

Obbligatorio per chi intende avviare attività di pubblici esercizi: bar, ristorante, pizzeria, trattoria, pub.

Durata del corso 120 ore

Commercio prodotti alimentari (D. Lgs. 114/98)

Obbligatorio per chi intende avviare attività di commercio dei prodotti alimentari: negozi di generi alimentari, frutta e verdura, pescheria, enoteche, latteria, supermercati.

Durata del corso 120 ore

Agente di commercio (L. 204/85)

Obbligatorio: per coloro che intendono iscriversi al Ruolo di Agenti e Rappresentanti tenuto presso la CCIAA

Durata del corso: 81 ore

Agenti d'affari in mediazione

Obbligatorio per chi intende iscriversi al Ruolo di Agente Immobiliare presso la CCIAA

Durata del corso: 80 ore

SICUREZZA SUL LAVORO

D. Lgs 626/94

Obbligatorio per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze personale compresi i coadiuvanti con posizione INPS.

Sono esonerati i titolari di ditte individuali senza dipendenti.

Durata del corso: 16 ore

Addetto antincendio

Obbligatorio per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze personale compresi i coadiuvanti con posizione INPS.

Sono esonerati i titolari di ditte individuali senza dipendenti.

Durata: 4 ore, 8 ore, 12 ore

Addetto Primo Soccorso

Obbligatorio per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze personale compresi i coadiuvanti con posizione INPS. Durata: 12 ore (Coloro che abbiano sostenuto questo corso già da tre anni devono obbligatoriamente fare l'aggiornamento triennale).

La durata è di 4 ore

Rappresentante lavoratori per la sicurezza

Obbligatorio per i dipendenti; deve farlo chi è eletto dai colleghi come RLS nelle aziende con più di due dipendenti. Durata 32 ore

Corso di aggiornamento e formazione per alimentaristi

(in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria)

Obbligatorio per tutti gli addetti alla produzione, vendita, alla somministrazione di prodotti alimentari.

Durata: 6 ore (per soggetti che richiedono per la prima volta l'attestato di formazione e non sono in possesso di libretto sanitario rilasciato precedentemente)

Durata 4 ore (per soggetti in possesso del libretto sanitario e per quelli che richiedono il rinnovo dell'attestato di formazione)



Biglietterie nazionali ed internazionali - Servizi trasfer con bus GT ed autovetture
Organizzazione viaggi di gruppo ed individuali
Viaggi di nozze, di istruzione, crociere e soggiorni.

Via Passarelli, 5/7 • 75100 Matera • Tel. 0835-334743 • Fax 0835-334553
e mail: traveltop@casam.it • www.casam.it







**New
Style**

T.P.E. srl

**Lavorazione resine espanse
Sagomati
Imbottitura salotti
Lastrame per coibentazione**

Z.I. La Martella - 75100 Matera - Tel. 0835 307480 - 0835 307578
info@newstyletpe.it





CHIARITO MOTORS MATERA


a partire da
€ 12.390



CONCESSIONARIA HYUNDAI

Show room: Via dell'Industria, sn (Zona P.A.I.P. 2) - Infoline: 0835.386343

Service: Via dell'Industria, sn - Infoline: 0835.386327 - e-mail: chiaritomotors@tin.it

BMW EfficientDynamics 
Meno emissioni. Più piacere di guidare.



Nuova BMW Serie 3 Touring. Enjoy Touring.

La vita è un viaggio, scegliete la vostra strada con la nuova BMW Serie 3 Touring. I nuovi motori benzina e diesel con BMW EfficientDynamics vi garantiscono migliori prestazioni e minori consumi, mentre il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive vi dà la sicurezza di affrontare ogni superficie senza mai perdere presa sul piacere di guidare.

VENITE A PROVARLA, DA OGGI ANCHE NELLA VERSIONE 320d xDrive, IL 20 E IL 21 SETTEMBRE NELLA NOSTRA CONCESSIONARIA.

Nuova
BMW Serie 3 Touring

www.bmw.it



Piacere di guidare

Concessionaria BMW Ultramotor

Via delle Fiere (Nuova Zona P.A.I.P. 2) - Tel. 0835 386333 - MATERA